



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

Nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2023

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo PALOMBA - Presidente  
Dott.ssa Fabia D'ANDREA - Consigliere  
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario  
Dott. Antonio MARSICO - Referendario (relatore)

**RENDICONTO ESERCIZI 2019 E 2020**  
**COMUNE DI PIORACO (MC)**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

Visto, in particolare, l'articolo 1, commi 166 e 167, della richiamata legge finanziaria;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del “*Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*”;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR con cui sono state dettate le linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2019;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR con cui sono state approvate le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni, di cui all’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sul rendiconto dell'esercizio 2020;

Viste le relazioni-questionario, afferenti al rendiconto 2019 e 2020, trasmesse a questa Sezione regionale di controllo dall’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pioraco (MC), ed acquisite agli atti, rispettivamente, in data 16 marzo 2021, con il protocollo numero 1384, e in data 15 ottobre 2021, con protocollo n. 4666;

Vista la nota istruttoria, inviata in data 07 dicembre 2022 con protocollo n. 4211, con cui il magistrato incaricato informava il Comune di Pioraco circa gli esiti dei controlli effettuati, chiedendo chiarimenti ed integrazioni;

Viste le deduzioni formulate dall’Ente e acquisite agli atti di questa Sezione regionale di controllo in data 5 gennaio 2023 con numero di protocollo 26.

Vista la nota con la quale il Presidente ha convocato l’odierna Camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore dott. Antonio Marsico.

## **PREMESSO**

La funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e i rendiconti degli enti locali, intestata alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata significativamente

incisa dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che, in uno ad una più generale riorganizzazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione introducendo nuovi istituti ovvero implementando quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato articolo 148 e, in particolare, il nuovo articolo 148bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a mente del quale *“Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”, precisando, al comma due, che nelle verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche “alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente”. L’ultimo comma dell’articolo in disamina detta la disciplina delle c.d. misure correttive e del loro successivo monitoraggio, disponendo che “l’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare entro 60 gg dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio” e che “tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”. L’omessa trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero l’esito negativo delle verifiche effettuate dalla competente Sezione regionale di controllo determina la preclusione dell’attuazione “dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.*

La Corte costituzionale in diverse pronunce (*cfr., ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 5 aprile 2013, n. 60; sentenza 6 marzo 2014, n. 39) ha evidenziato come l’evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti e la previsione in favore delle

Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio siano compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione sancito dall'articolo 114 della Carta fondamentale.

Tali controlli, infatti, al pari di quelli disciplinati dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (*Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative*), e dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dei quali rappresentano un rafforzamento e con i quali condividono l'appartenenza alla medesima categoria logico-giuridica del *riesame di legalità e regolarità finanziaria*, sono finalizzati a garantire gli equilibri di bilancio, statici e dinamici, la cui rilevanza è sancita al più alto livello ordinamentale (Costituzione articoli 81, 97, 117 e 119).

In tale contesto, la funzione di presidio attribuita dal Legislatore alla Corte dei conti trova fondamento nella natura magistratuale della stessa, magistratura autonoma ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del "settore pubblico" al servizio dello Stato-comunità. Tale potenziamento non vale, peraltro, ad escludere o inficiare la natura collaborativa dei controlli attribuiti alla Corte dei conti, natura positivizzata da norme vigenti e univocamente ribadita dalla Corte costituzionale (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenza 9 febbraio 2001, n. 37; sentenza 7 giugno 2007, n. 179; sentenza 20 luglio 2012, n. 198).

Da ciò l'opportunità, *rectius* la doverosità, di segnalare all'attenzione dei soggetti controllati anche quelle irregolarità e criticità che, pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possano considerarsi foriere di situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Così, sinteticamente, ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si espongono gli esiti delle verifiche effettuate precisando che l'assenza di specifico rilievo non integra implicita valutazione positiva.

#### **FATTO E DIRITTO**

Pioraco è un comune nella provincia di Macerata che, a gennaio 2020, registrava una popolazione, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Tuel, di n. 1040 abitanti. Tale Ente risulta incluso in quell'ampia area territoriale definita "cratere", comprendente i comuni colpiti dai gravi eventi sismici che hanno investito il centro Italia nel 2016 (allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229).

In sede di esame delle relazioni-questionario predisposte e trasmesse dall'Organo di revisione economico-finanziaria (di seguito anche "OREF"), ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e della ulteriore documentazione disponibile in atti, sono state compiute verifiche ed approfondimenti istruttori i cui esiti sono di seguito esposti.

### **1. Mancato aggiornamento del sito web - Sezione Amministrazione trasparente e alimentazione banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP).**

In sede istruttoria è emersa l'omessa pubblicazione di atti, parti integranti di atti e allegati sul sito *internet* istituzionale dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*"; in particolare, con riferimento ai dati sui pagamenti, non risultava pubblicato l'ammontare del debito commerciale residuo al 31/12 degli esercizi precedenti al 2021 e, con riferimento agli organismi partecipati, non risultavano pubblicati gli atti di revisione periodica delle partecipazioni societarie relativamente alla annualità precedenti al 2021.

In esito all'istruttoria, l'Ente ha comunicato che "*in data 20.12.2022 è stato aggiornato il sito web - Sezione Amministrazione Trasparente*" precisando, altresì, che sono stati caricati i succitati dati relativi all'ammontare del debito commerciale residuo e agli atti di revisione periodica delle partecipazioni. Al riguardo, nel prendere favorevolmente atto delle azioni compiute, il Collegio ritiene doveroso richiamare l'Ente al rispetto della disciplina recata dal d.lgs. n. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in tema di trasparenza e pubblicità. In proposito, rammenta come l'inosservanza degli adempimenti concernenti i menzionati obblighi di pubblicità possa essere fonte di specifiche responsabilità e sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 43 e ss. del d.lgs. n. 33/2013 (cfr. Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 23/2022/PRSE).

Inoltre, con riferimento alle informazioni trasmesse alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, in sede istruttoria è stato rilevato che i dati relativi al rendiconto 2019 (approvato con Deliberazione C.C. n. 12 del 05/06/2020) sono stati trasmessi in ritardo, il 21 ottobre 2020. Sul punto, la Sezione rammenta all'Amministrazione comunale e ai competenti organi di controllo l'importanza riservata dalla normativa alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati alla banca dati delle Pubbliche Amministrazioni.

## 2. Risultati di amministrazione - evoluzione e composizione

Nel prospetto seguente, elaborato d'ufficio sulla base dei dati disponibili in BDAP, trova esposizione l'evoluzione del risultato di amministrazione e della sua composizione nel biennio 2019-2020.

Esercizi	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	663.952,42	334.796,52
Riscossioni	2.552.736,78	3.138.201,25
Pagamenti	2.881.892,68	2.753.282,82
Saldo di cassa al 31 dicembre	334.796,52	719.714,95
Fondo di cassa al 31 dicembre	334.796,52	719.714,95
Residui attivi	2.110.912,73	2.108.535,63
Residui passivi	1.894.405,36	2.051.655,58
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	26.816,35	6.316,35
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	379.512,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>	<b>524.487,54</b>	<b>390.766,65</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	112.495,01	128.991,60
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	10.000,00	10.000,00
Altri accantonamenti	2.183,00	4.327,94
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>124.678,01</b>	<b>143.319,54</b>
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	10.690,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	82.454,58	126.517,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	10.482,86	10.482,86
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	225.000,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>317.937,44</b>	<b>147.690,63</b>
Parte destinata agli investimenti		
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>81.872,09</b>	<b>99.756,48</b>

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP (Schemi di bilancio - All. a) Risultato di amministrazione)

I dati esposti danno conto di un decremento del risultato contabile di amministrazione (lettera A del prospetto ministeriale) passato da euro 524.487,54 (2019) ad euro 390.766,65 (2020). Sul piano generale, in merito agli *“Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria”*, nella Relazione sul consuntivo 2020 (pagg. 4-5) l'Organo di revisione dichiara di aver *“verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ritorsi di entrate e di spesa”*.

## 2.1 Fondo crediti dubbia esigibilità

Per quanto attiene al Fondo crediti dubbia esigibilità, mettendo a confronto gli importi accantonati a titolo di FCDE negli esercizi considerati con il totale dei soli residui attivi dei titoli I e III emergono le seguenti risultanze.

Esercizio	FCDE al 31/12 (a)	Residui titolo I (b)	Residui titolo III (c)	Residui totali (d=b+c)	% di accantonamento (a/d)
2016	56.216,72	519.475,29	76.397,56	595.872,85	9,43%
2017	95.903,64	307.055,73	115.905,37	422.961,10	22,67%
2018	97.042,90	273.848,12	68.880,48	342.728,60	28,31%
2019	112.495,01	335.738,05	116.197,74	451.935,79	24,89%
2020	128.991,60	317.237,08	135.135,02	452.372,10	28,51%

Fonte: Elaborazione Cdc dati BDAP – Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate

I dati esposti evidenziano un modesto grado di copertura percentuale dal rischio di mancato incasso, con riferimento ai residui attivi tipici dei titoli I e III, e pongono qualche incertezza sulla congruità del FCDE calcolato dall'Ente. In tal senso, i dati BDAP, compendati nel sottostante prospetto, mostrano la bassa incidenza dell'accantonamento a titolo di FCDE in rapporto alla mole dei residui attivi registrati al 31/12/2019 ed al 31/12/2020.

Esercizio	2019	2020
Residui attivi conservati al 31/12 (a)	2.110.912,73	2.108.535,63
FCDE accantonato al 31/12 (b)	112.495,01	128.991,60
% b/a	5,33	6,12

Fonte: Elaborazione Sezione regionale controllo Marche su dati BDAP

Per ambedue gli esercizi in esame (2019-2020), in base a quanto riportato dai dati BDAP (cfr. "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità"), risulta che l'accantonamento al FCDE a consuntivo sia ascrivibile alle seguenti entrate:

- Titolo 1 - Tipologia 101 ("Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa");
- Titolo 3 - Tipologia 100 ("Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni").

È inoltre emerso che, in detti esercizi, le risorse dei titoli II e IV dell'entrata risultano del tutto sottratte al procedimento di svalutazione, nonostante, il titolo IV delle entrate registrasse, al 31/12/2020, un significativo ammontare di crediti conservati in bilancio, provenienti da esercizi precedenti (euro 255.576,38).

Invitato a fornire chiarimenti in proposito, l'Ente ha fornito un riscontro piuttosto dettagliato, con un esame analitico dei residui vetusti segnalati al titolo IV, che, per quanto riferito, sarebbero stati in gran parte cancellati nei successivi esercizi finanziari. Il Comune ha, inoltre, allegato un prospetto con l'elencazione delle singole voci escluse dal calcolo, esplicitando, le

motivazioni, *ex post*, della loro esclusione.

Pur considerando che dai puntuali riscontri forniti emerge come, per successivi esercizi, l'Ente abbia dato contezza del necessario corretto approccio alla determinazione di tale accantonamento, non può non rimarcarsi come le risultanze istruttorie abbiano, comunque, evidenziato possibili criticità in ordine alla quantificazione del FCDE nei rendiconti 2019 e 2020, proprio in relazione alla platea dei crediti, anche vetusti, non inseriti nel computo del predetto fondo a consuntivo.

Tanto premesso, si fa presente che l'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità: tale accantonamento va, dunque, parametrato sulla base dell'andamento delle somme riscosse negli esercizi precedenti, computando nel calcolo tutte le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, con correlato onere di esaustiva motivazione, nel caso di eventuale esclusione di tali risorse dal meccanismo di quantificazione del fondo.

La Sezione osserva, innanzitutto, come sia necessario che la quantificazione del fondo avvenga conformemente alla vigente disciplina normativa ed osserva che un'accurata attività di ricognizione dei residui dell'Ente risulta imprescindibile per poter valutare puntualmente l'esigibilità dei crediti e, conseguentemente, avere una più attendibile rappresentazione delle risultanze della gestione. In particolare, riguardo alle non trascurabili poste escluse dal FCDE accantonato nei rendiconti 2019 e 2020, occorre considerare che la misura dell'accantonamento al FCDE risente dell'ampiezza del perimetro delle risorse individuate dall'Ente per essere assoggettate al procedimento di svalutazione. In questo ambito, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria individua espressamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi non soggetti all'obbligo di svalutazione (d.lgs. n. 118/2011 - allegato 4/2 - § 3.3). Qualora emergano partite di rilevante ammontare in grado di incidere sulla tenuta degli equilibri bilancio, *“i principi contabili non escludono che discrezionalmente e in via prudenziale si possa procedere ad una adeguata svalutazione analitica (in base alle concrete circostanze) per singole partite, adeguando in aumento il FCDE previsto per legge”* (cfr. Sezione regionale controllo Campania, deliberazione n. 251/2017/PAR).

Pertanto, il Collegio evidenzia l'importanza di effettuare un prudente apprezzamento delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla stregua dell'art. 167 TUEL e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (§ 3 e Appendice tecnica es. n. 5 dell'allegato

4/2 al d.lgs. n. 118/2011). Sul punto, giova, altresì, ricordare che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR). La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione è, quindi, un adempimento cruciale ai fini della corretta quantificazione del FCDE e le entrate oggetto di svalutazione devono essere analiticamente individuate. La “svalutazione” deve avere effetto sulla programmazione e previsione degli impieghi delle medesime entrate in termini di spesa, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando obbligazioni passive perfezionate, scadute ed esigibili con entrate non disponibili e quindi finanziando il bilancio di previsione e la gestione in sostanziale situazione di disavanzo (Sezione delle Autonomie, delibere n. 14/2017/INPR e n. 4/2015/INPR; Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2013). In conclusione, si invita l’Ente a monitorare costantemente la congruità del FCDE in aderenza ai principi contabili e alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza di questa Corte ed in conformità alle norme vigenti in materia.

## 2.2 Fondo rischi contenzioso

Nel triennio 2018–2020, risulta registrato nel risultato di amministrazione un accantonamento a titolo fondo rischi spese legali per l’identico importo di euro 10.000,00. Dalla BDAP risulta che, nel rendiconto 2021, detto accantonamento è stato quantificato in euro 20.000,00.

In proposito, l’OREF, nella propria Relazione al Rendiconto 2019, precisa “*Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 10.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze*” (cfr. Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2019, pag. 21). La medesima formula viene utilizzata anche nella successiva Relazione a rendiconto 2020, con l’ulteriore seguente specificazione: “*In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l’Organo di revisione ritiene congruo l’accantonamento*” (cfr. Relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2020, pag. 21).

Relativamente agli esercizi in esame (2019-2020), in sede istruttoria la Sezione ha chiesto al Comune di Pioraco di relazionare in ordine al contenzioso pendente e di fornire precisazioni

circa le verifiche di congruità svolte in merito dall'Organo di revisione nonché elementi conoscitivi sulla ricognizione dello stato del contenzioso e sulla correlata mappatura del rischio di soccombenza.

In sede di riscontro istruttorio l'Ente non fornisce un quadro completo degli elementi conoscitivi richiesti, indicando, quale motivazione, che i documenti contabili e le relative relazioni in merito al rendiconto anno 2019 e a quello anno 2020 sono stati elaborati da un precedente Responsabile finanziario e da un precedente Revisore contabile, precisando inoltre che *"[...]allo stato attuale, non avendo riscontrata la presenza di documenti relativi alla valutazione posta in essere in sede di consuntivo 2019 e 2020 per effettuare la stima dell'importo da accantonare a Fondo Rischi Contenzioso, il sottoscritto attuale Revisore Unico [...] si trova impossibilitato ad esprimere una propria valutazione in merito"*.

Per quanto riguarda i successivi esercizi, invece, il riscontro istruttorio mostra una maggiore accuratezza dell'Ente riguardo alla contabilizzazione del fondo in argomento e specifica, tra l'altro, che *"è stato posto in essere un controllo col fine di individuare tutti gli eventuali contenziosi ancora in essere in capo Comune di Pioraco"* ed *"in sede di rendiconto 2021 è stato ritenuto necessario e prudente accantonare l'importo di € 20.000,00 per eventuali spese risarcitorie e legali relative all'unico contenzioso ancora in essere in capo al Comune di Pioraco"*. La nota di risposta dell'Ente precisa, inoltre, che *"in sede di rendiconto 2022, la somma accantonata a Fondo Rischi Contenzioso verrà rivalutata in relazione ai nuovi sviluppi che ha assunto la causa. In conclusione, si dà atto che non sono sorti nuovi contenziosi nel corso dell'anno 2022"*.

Nel prendere atto di quanto indicato dal Comune, si ritiene utile ricordare che l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (§ 5.2 - all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi sempre in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di *"procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione"* (cfr., *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 14/2017/INPR). La Sezione sottolinea, pertanto, come sia opportuno monitorare costantemente l'adeguatezza del fondo contenzioso, in quanto trattasi di una misura prudenziale volta a garantire gli equilibri di bilancio, attraverso la preventiva

sterilizzazione di una certa quantità di risorse, al fine di poter affrontare le eventuali posizioni debitorie che potrebbero sorgere, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

### 3. Gestione della liquidità

Nel biennio 2019-2020 si registrano i seguenti dati di cassa:

	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	334.796,52	719.714,95
di cui cassa vincolata	144.408,17	150.192,16

Fonte: relazione-questionario consuntivo 2019 e 2020

Le relazioni-questionario al rendiconto 2019 (cfr., pag. 6 e 23) e 2020 (cfr., pag. 7 e 26) danno conto della corrispondenza delle risultanze del fondo cassa al 31 dicembre dell'Ente con quelle dell'istituto tesoriere. L'Ente, da quanto in atti, non risulta aver fruito di anticipazioni ordinarie di tesoreria né aver fatto ricorso, in esercizi precedenti, all'anticipazione straordinaria di liquidità di Cassa depositi e prestiti.

Sul piano generale, si deve constatare che la cassa vincolata al 31/12/2018 è identica a quella al 31/12/2019 (144.408,17); parimenti, al 31/12/2021 si rileva una cassa vincolata di importo analogo alla giacenza della stessa al 31/12/2020 (150.192,16). Poi, in particolare, riguardo alla gestione della cassa vincolata, nell'esercizio 2020, a fronte di una cassa finale pari a euro 719.714,95 e di vincoli corrispondenti per euro 150.192,16, dalle verifiche svolte *ex officio* sulla base dei dati disponibili sono emersi i seguenti saldi teorici di cassa vincolata, per il solo concorso della parte capitale:

esercizio 2020			
Residui passivi		Residui attivi	
Titolo II	1.030.089,03	Titolo IV	759.594,72
Titolo III	0,00	Titolo V	0,00
Titolo VII	94.343,21	Titolo VI	1.824,66
FPV (c/capitale)	379.512,00	Titolo IX	105.248,69
totale	1.503.944,24	totale	866.668,07
		<b>saldo</b>	<b>637.276,17</b>

Fonte: Elaborazione Cdc su dati BDAP - Schemi di Bilancio

Tali circostanze non appaiono in linea con una fisiologica gestione di cassa e generano, dunque, perplessità riguardo all'adeguatezza dell'importo dei vincoli di cassa al 31/12/2020 e circa la corretta applicazione del principio contabile n. 10, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato "La contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati

*degli enti locali*". Nel rappresentare la necessità di una corretta gestione della cassa vincolata, la Sezione, in sede istruttoria, ha chiesto all'Ente di produrre gli atti relativi alla quantificazione della giacenza vincolata all'1/1/2019, all'1/1/2020 e all'1/1/2021.

In sede di controdeduzioni, l'Amministrazione comunale ha dato atto di non aver rinvenuto, nell'archivio dell'Ente, atti amministrativi relativi alla determinazione della giacenza di cassa vincolata al 1 gennaio 2019, al 1 gennaio 2020 e al 1 gennaio 2021. Nelle medesime controdeduzioni, il Comune ha prodotto alcuni prospetti concernenti la ricostruzione della cassa vincolata nell'esercizio 2022 facendo presente, tra l'altro, che "[...] con Determinazione dell'Ufficio Ragioneria n. 234 del 16.07.2022, dopo un'accurata analisi delle entrate e delle spese a destinazione vincolata degli esercizi precedenti, è stata quantificata la cassa vincolata al 01.01.2022 per una somma pari ad € 333.040,52[...]".

In relazione a quanto precede, si invita l'Ente a perseverare nel percorso intrapreso e si rammenta l'importanza, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione in quanto *"la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell'art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione"* (Sez. reg. controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 94/2020/REF). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 31/2015/INPR; Sezione regionale controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 108/2020/PRSP; Sezione regionale controllo Veneto, deliberazione n. 157/2020/PRSE). Sul piano generale si osserva, inoltre, che *"anche se il punto 10.6 dell'all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 impone, formalmente, che solo all'1.1.2015 il Responsabile finanziario quantifichi la giacenza vincolata, questa operazione va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell'utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli*

art. 195 e 222 T.U.E.L.” (cfr. Sezione regione controllo Calabria, deliberazione n. 113/2021/PRSP; in senso analogo, Sezione regionale controllo Puglia, deliberazione n. 173/2021/PRSP).

Per completezza, si rappresenta che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Alla luce delle rilevate criticità, la Sezione raccomanda all’Amministrazione comunale il puntuale rispetto della vigente disciplina in materia di gestione della liquidità, invitando l’Organo di revisione economico-finanziaria al diligente esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

#### 4. Gestione dei residui passivi, andamento e tempestività dei pagamenti

I dati disponibili in BDAP specificamente inerenti ai pagamenti danno evidenza delle seguenti risultanze.

Es.	Titolo	impegni (a)	Pagamenti c/competenza (b)	% (b/a)	Residui al 1/1 (c)	Pagamenti c/residui (d)	% (d/c)	Residui totali al 31/12
2019	I	2.563.972,25	1.824.185,96	71,14	963.611,87	564.682,14	58,60	1.056.336,84
	II	417.028,94	57.328,31	13,74	475.444,19	133.839,42	28,15	658.124,53
2020	I	2.059.826,84	1.502.258,66	72,93	1.056.336,84	805.082,74	76,21	805.940,90
	II	669.766,23	70.653,36	10,54	658.124,53	178.031,08	27,05	1.030.089,03

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle spese)

Da tale prospetto, emerge, tanto per l’esercizio 2019 che per il successivo 2020, una modesta percentuale di pagamenti relativi a spese registrate al Titolo II, sia in conto competenza sia in conto residui.

L’evoluzione dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti fa registrare, in tutti gli esercizi 2018-2019-2020-2021, valori critici in termini di ritardo nell’assolvimento dei pagamenti da parte del Comune.

	2018	2019	2020	2021
ITP	67,20	70,32	144,41	50,02
Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza in euro	480.146,08	544.587,22	701.382,98	679.294,20

Fonte: sito web istituzionale – Amministrazione trasparente

Inoltre, come già indicato (v. *supra* § 1), non risultava pubblicato sul sito web dell’Ente l’ammontare del debito commerciale residuo al 31/12 degli esercizi precedenti al 2021.

L'Ente, invitato ad assolvere i predetti obblighi di pubblicazione e a comunicare i dati dello *stock* del debito commerciale residuo a questa Sezione, nelle memorie prodotte, ha quindi rassicurato circa l'integrazione dei dati mancanti sito *web* - Sezione Amministrazione trasparente, comunicando i seguenti dati relativi all'ammontare del debito commerciale residuo al 31/12 ed al numero delle imprese creditrici, per gli esercizi 2018-2021:

	2018	2019	2020	2021
Stock debito commerciale residuo al termine dell'esercizio	132.859,06	235.442,74	144.821,94	36.710,12
Numero imprese creditrici	50	61	54	32

Dunque, alla luce di quanto sin qui rappresentato e tenuto conto, in particolare, dei valori critici dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti del Comune di Pioraco dal 2018 al 2021, la Sezione evidenzia quanto segue:

- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti (massimo 60 gg) (cfr. Sez. reg. controllo Umbria n. 13/2021/PRSE);

- il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni assunte dagli enti rappresenta un elemento fondamentale nell'ottica di una sana e prudente gestione del bilancio; nell'orizzonte della vigente disciplina, peraltro di derivazione comunitaria (cfr., Direttiva UE 2000/35/CE), in materia di tempestività dei pagamenti, l'art. 183, comma 8, d.lgs. n. 267/2000 dispone che "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno [...]";

- la tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il

pagamento di interessi moratori (cfr., Sezione regionale controllo Calabria, delibera n. 113/2021/PRSP; Sezione regionale controllo Liguria, delibera n. 2/2021/PRSP).

Per quanto esposto, si invita l'Ente a monitorare costantemente i tempi di pagamento e ad adottare ogni misura organizzativa atta a garantire la piena ottemperanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa.

## 5. Andamento delle riscossioni e gestione dei residui attivi.

I dati contabili disponibili in BDAP evidenziano l'andamento triennale, in termini percentuali, della capacità di riscossione complessiva e della riscossione sia in conto competenza sia in conto residui, come di seguito illustrato:

% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)			% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/Accertamenti di competenza			% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
65,32	53,02	58,69	81,18	67,52	70,01	26,32	20,81	41,33

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP - RND b Entrate - Indicatori analitici

Da quanto sopra, emerge che la capacità di riscossione dell'Ente ha registrato, nel 2019, un significativo decremento, tanto per quanto concerne la riscossione complessiva, quanto in riferimento agli incassi in conto competenza ed in conto residui. Il dato relativo all'esercizio 2020 evidenzia, comunque, timidi segni di ripresa. Si deve, tuttavia, constatare che dai questionari consuntivi 2019-2020 dell'Organo di revisione emerge l'assenza di accertamenti e riscossioni per recupero evasione per ambedue gli esercizi in esame.

La documentazione BDAP, in ordine alle riscossioni inerenti alle entrate correnti, sia in conto competenza che in conto residui, riporta i seguenti dati:

### Gestione competenza

Es.	Titolo	Accertamenti (a)	Riscossioni (b)	% (b/a)
2018	I	572.555,87	408.290,37	71,31
	III	381.279,32	350.683,92	91,97
2019	I	605.299,99	412.594,33	68,16
	III	207.445,86	109.089,63	52,58
2020	I	629.124,80	556.148,04	88,40
	III	186.832,73	98.699,99	52,82

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate)

## Gestione residui

Es.	Tit.	Residui al 1/1 (a)	Riscossioni (b)	Riaccertamento residui	Residui da riscuotere al 31/12	% (b/a)
2018	I	307.055,73	197.466,81	-6,30	273.848,12	64,30
	III	115.905,37	40.482,21	-37.138,08	68.880,48	34,92
2019	I	273.848,12	115.852,36	-14.963,37	335.738,05	42,30
	III	68.880,48	20.287,49	-30.751,48	116.197,74	29,45
2020	I	335.738,05	48.340,98	-43.136,75	317.237,08	14,39
	III	116.197,74	67.666,09	-1.529,37	135.135,02	58,23

Fonte: BDAP (Schemi di bilancio - Riepilogo generale delle entrate)

Relativamente alla gestione dei residui attivi di parte corrente, i risultati mostrano percentuali di smaltimento limitate per entrambi i titoli I e III, con un evidente peggioramento a rendiconto 2020; peggioramento iniziato già a partire dall'esercizio 2019.

Piuttosto problematica, comunque, è la complessiva gestione dei residui attivi che fanno registrare, al 31/12/2020, un rilevante ammontare di crediti vetusti e, in particolare, crediti provenienti dall'esercizio 2016 e precedenti per complessivi euro 276.300,23 (cfr. Relazione sulla gestione dell'esercizio 2020, pag. 39).

Le descritte criticità relative alle entrate trovano ulteriore evidenza nel superamento, in entrambi gli esercizi 2019-2020, del parametro di deficitarietà strutturale "P2 - Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%" (cfr. BDAP - All. 1) Parametri comuni). Le informazioni disponibili nella BDAP confermano il superamento dello stesso parametro "P2" anche per l'esercizio 2021.

Nel rilevare le sueposte problematiche, sono stati richiesti all'Ente approfondimenti in ordine agli eventuali interventi assunti o programmati al fine del miglioramento della capacità di riscossione.

Nelle memorie trasmesse a questa Sezione in data 5 gennaio 2023, il Comune di Pioraco ha evidenziato come, a partire dall'anno 2021, sia stato avviato un processo di miglioramento della propria capacità di riscossione, con percentuali di riscossione più consistenti, particolarmente quelle relative alle riscossioni in conto residui. Nel proprio riscontro istruttorio, l'Amministrazione comunale ha riferito di aver "[...] posto all'Ufficio Finanziario l'obiettivo di effettuare una precisa valutazione dei crediti non riscossi e, successivamente, di attivare tutti i procedimenti necessari alla loro riscossione/cancellazione" ed ha precisato, altresì, che "il processo di valutazione e successiva riscossione/cancellazione dei crediti presenti in bilancio, posto in essere dall'Ufficio Finanziario a partire dall'anno 2021, ha

*portato ad una notevole riduzione dei residui attivi provenienti da esercizi precedenti.”. Infine, sul punto, l’Ente ha dichiarato che “Allo stato attuale non si ritiene necessario assumere ulteriori interventi in quanto la problematica relativa alla vetustà dei residui attivi sta rientrando nei livelli fisiologici ed è costantemente monitorata.”.*

Nel prendere atto degli sforzi posti in essere dall’Ente e dei primi risultati raggiunti, il Collegio ritiene opportuno, comunque, evidenziare la connessione esistente tra l’andamento delle riscossioni e l’effettività degli equilibri di bilancio, così come previsti e rendicontati, giacché l’incasso fisiologico è, ordinariamente, espressione del corretto accertamento, *ab origine* stanziamento, dell’entrata (Sezione regionale controllo Marche, deliberazione n. 20/2022/PRSE). Si invita, dunque, l’Amministrazione comunale a monitorare costantemente l’andamento complessivo delle riscossioni adottando i necessari interventi diretti a favorire l’incremento delle percentuali di incasso.

Sotto altro profilo, in ordine alla complessiva gestione dei residui, appare utile ricordare come il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, abbia precisato che, a seguito dell’adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute (d.lgs. n. 118/2011, all. 4/2, § 9.1); da questo angolo visuale, si può osservare, quindi, che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici possono non costituire solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 Cost. (Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016). In definitiva, la Sezione invita l’Ente a vigilare sulla descritta situazione dei residui attivi, proseguendo nell’attività intrapresa e tenendo conto delle conseguenze che possono derivare da un loro eventuale improprio mantenimento sul risultato di amministrazione e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio (cfr. Sezione regionale controllo Marche, n. 34/2022/PRSE; Sezione regionale di controllo Puglia, deliberazione n. 113/2021/PRSE).

## **6. Gestione delle entrate del titolo IV**

Relativamente alle entrate del titolo IV degli esercizi 2019 e 2020, i dati contenuti nelle relazioni dell’OREF descrivono la seguente situazione riguardo al “*grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali*”:

Entrate del Titolo IV					
Esercizio	previsione definitiva di competenza (a)	accertamenti c/comp. (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp. (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
2019	4.219.542,98	369.247,77	8,75%	71.242,03	19,29%
2020	2.220.122,03	657.349,61	29,60%	153.331,27	23,32%

Fonte: Elaborazione Cdc Sezione controllo Marche su dati delle Relazioni dell'OREF ai rendiconti 2019-2020

I dati sopra esposti evidenziano, per entrambi gli esercizi in esame, un consistente scostamento tra stanziamenti/accertamenti/incassi. Tale problematica denota una gestione delle entrate del titolo IV non coerente con la disciplina del bilancio e, in particolare, con i principi di prudenza, veridicità ed attendibilità.

In risposta ai rilievi mossi dalla Sezione, il Comune ha riferito che *“come peraltro già compiuto a partire dal rendiconto 2021, si porrà la dovuta attenzione alla gestione delle entrate del titolo IV, in coerenza con la disciplina del bilancio e con i principi di prudenza, veridicità ed attendibilità ...”*. Ha sottolineato, tuttavia, che *“... l'Ente rientra nel cratere sisma 2016 e [che] il 90% degli stanziamenti presenti nel titolo IV fanno riferimento a previsioni di spesa per lavori relativi alla ricostruzione sisma. Tali interventi vengono programmati e stanziati a bilancio in attesa dell'assegnazione delle relative coperture finanziarie. Nel caso in cui, però, i decreti di finanziamento non vengono emanati nell'anno in corso, allora si è costretti a riprogrammare e rimandare l'intervento all'anno successivo, inserendolo nel nuovo bilancio di previsione. Tale circostanza è causa della bassa “% di attendibilità delle previsioni”*. Ha riportato, infine, i seguenti dati del consuntivo 2021:

Entrate del Titolo IV					
Esercizio	previsione definitiva di competenza (a)	accertamenti c/comp. (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp. (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
2021	3.596.434,26	1.179.869,10	32,81%	445.107,52	37,73%

In relazione a quanto precede, il Collegio ritiene, ad ogni modo, necessario rammentare che, secondo quanto prescritto dall'art. 162, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio *“è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità”*. Il d.lgs. n. 118/2011 stabilisce, tra l'altro, che *“Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni*

*delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo [...] Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità)" (cfr. Principio n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011). In tale ambito è significativo anche quanto stabilito dal principio generale della prudenza laddove prevede che "Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato [...]" (cfr. Principio n. 9 della prudenza, all. 1 al d.lgs. n. 118/2011). La Sezione raccomanda, quindi, il puntuale rispetto della disciplina contabile, al fine di garantire maggior attendibilità e veridicità ai dati di bilancio.*

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per le Marche

#### **ACCERTA**

i profili di criticità e le irregolarità contabili di cui in parte motiva

#### **RACCOMANDA**

- al Comune di attenersi a comportamenti conformi ad una sana gestione finanziaria e di porre in essere azioni volte a garantire il superamento delle evidenziate criticità ed il mantenimento di una corretta gestione finanziaria e contabile, riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificare la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati;
- all'Organo di revisione economico-finanziaria di esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza con la massima diligenza, anche con specifico riferimento alle osservazioni sopra formulate, nel pieno rispetto della vigente normativa.

#### **DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, telematicamente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pioraco (MC).

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

Il Magistrato relatore

Antonio Marsico

f.to digitalmente

Il Presidente

Vincenzo Palomba

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 23 febbraio 2023.

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente